

Il dlgs pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà applicabile anche alla pubblica amministrazione

Pagamenti tra imprese in 30 giorni

Sui ritardi interessi di mora e rimborso dei costi di recupero

DI ANTONIO CICCIA

I tempi di pagamento nelle transazioni commerciali ridotti a 30 giorni. Decorsi i quali scattano pesanti interessi di mora. A meno che le parti si siano regolate diversamente, ma nel rispetto dell'equità dei rapporti tra imprese. Dovranno essere rimborsati anche i costi sostenuti per il recupero. Questa la sintesi del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, che riguarda i contratti conclusi tra imprese e pubblica amministrazione. Il provvedimento, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 di ieri 23 ottobre 2002, non si applicherà ai contratti precedenti all'8 agosto 2002. Sulla base della regola di applicazione immediata delle direttive comunitarie dettagliate si può sostenere che sono coinvolti dal provvedimento i contratti stipulati a partire dall'8 agosto. Il provvedimento non riguarda solo i contratti, ma anche le procedure giudiziali per il recupero del credito e per la tutela del contraente debole, ma i tratti non riguarda i contratti con i consumatori. Innanzitutto le parti stabiliranno il termine di pagamen-

to. Se non lo fanno scatterà comunque un termine di 30 giorni oltrepassato il quale si applicheranno automaticamente interessi di mora molto salati (tasso della Banca centrale europea più uno spread). Gli interessi decorreranno automaticamente dalla scadenza per il pagamento fissato dal contratto, o dalla ricezione della fattura o dalla consegna della merce o dal collaudo della merce stessa. Regole ad hoc riguardano i contratti di fornitura di merci deperibili.

Viene introdotta una disciplina unica, quanto agli interessi di mora, anche con riferimento ai contratti di subfornitura.

Peraltro il termine di pagamento, quando fissato esplicitamente dal contratto, non può essere gravemente iniquo a sfavore del creditore. Insomma, le parti hanno una relativa autonomia nel fissare i termini di pagamento. Altrettanto vale per la disciplina delle conseguenze in caso di ritardo nel pagamento. Le parti potranno stipulare un tasso di mora diverso da quello stabilito dal decreto legislativo (così testualmente nella relazione al decreto stesso). Interessi di mora gravemente iniqui saranno destinati ad annullamento in sede giurisdizionale.

Le novità in arrivo

- Contratti interessati: acquisto merci; fornitura servizi
- Esclusi i lavori pubblici
- Contraenti: imprese e p.a.; imprese
- Nozione di p.a.: stato, regioni, province, enti locali, enti pubblici non economici; organismo di interesse generale
- Tutela per il creditore sostanziali e processuali
- Interesse di mora automatico
- Non necessità di intimazione o messa in mora
- Decorrenza automatica da scadenza contratto o ricevimento fattura, consegna merci, collaudo
- Regole ad hoc per i contratti sulle merci alimentari deperibili
- Risarcimento costi trasparenti e proporzionali sostenuti per il recupero crediti
- Salvezza dell'autonomia contrattuale della parte
- Nullità parziale di accordi iniqui sui termini di pagamento e conseguenze della mora
- Tempi rapidi per i decreti ingiuntivi
- Interesse di mora automatico per la subfornitura
- Responsabilità erariale del funzionario in caso di violazione dolosa o gravemente colposa dei termini di pagamento con condanna della p.a. a pagare gli interessi
- Azione giudiziale collettiva a disposizione delle associazioni di artigiani e pmi
- Applicazione ai contratti stipulati dall'8 agosto 2002

Davanti al giudice potranno andarci i singoli imprenditori (per reagine a imprenditori o pubbliche amministrazioni ritardatarie), ma anche le associazioni degli artigiani e delle piccole e medie imprese. Le associazioni potranno chiedere al giudice di annullare le clausole inique. E so-

no inique quelle clausole che consentono a una parte di approfittare dell'altra, magari finanziandosi con il ritardo nei pagamenti o lucrando rispetto a termini di incasso sproporzionatamente brevi. Va rispettata la corretta prassi commerciale e i rapporti precedenti tra le parti. Altrimenti il

giudice può intervenire anche di ufficio.

A scoraggiare i ritardatari, il decreto legislativo prevede anche che dovranno essere indennizzate le spese sostenute per il recupero del credito. I costi trasparenti e proporzionali saranno posti a carico dei morosi, tenendo conto anche dei compensi che sono dovuti a un avvocato per le attività stragiudiziali.

Il decreto legislativo completa gli interventi a tutela del creditore cambiando le regole per il decreto ingiuntivo, e cioè per la procedura giudiziale di recupero di somme di denaro. Il decreto ingiuntivo sarà esecutivo provvisoriamente (con possibilità di pignoramento del debitore) per le somme non contestate e deve essere emanato entro 30 giorni (termine sollecitatorio e non perentorio). Il decreto ingiuntivo potrà essere richiesto anche quando deve essere notificato a un debitore residente all'estero.

Per quanto riguarda i rapporti con la p.a. va sottolineato che il decreto legislativo non riguarda i lavori pubblici; sono fuori dal campo di applicazione di quest'ultimo anche i pagamenti di risarcimento danni. (riproduzione riservata)

Votato dal senato il dl sulla risoluzione del rapporto di lavoro dei docenti in soprannumero. Alle università 375 milioni di euro

Professori senza cattedra licenziabili dopo due anni

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Licenziabili i docenti di ruolo che restano senza cattedra per due anni. Il senato ha votato mercoledì notte il ddl di conversione del dl n. 212/2000, che prevede infatti la risoluzione del rapporto di lavoro degli insegnanti in soprannumero che non trovano una diversa collocazione nella p.a. Il testo di conversione del decreto legge sulla scuola e l'università, stanziando inoltre 375 milioni di euro, già previsti dalla precedente finanziaria, da versare alle università statali che hanno i bilanci in rosso.

Con il dl, che passerà alla camera nei prossimi giorni per l'approvazione definitiva, «prosegue il processo di moralizzazione nella gestione delle risorse», ha detto il ministro dell'istruzione Letizia Moratti che, sempre ieri, in un'audizione presso la commissione cultura della camera, ha confermato

il taglio in Finanziaria di due punti percentuali delle risorse per il settore rispetto a quanto indicato dal Dpef, il Documento di programmazione economica e finanziaria.

Le misure contenute nel dl 212 fanno dire addio, nella scuola statale, al posto fisso per gli insegnanti e rendono più difficile la costituzione di cattedre per il sostegno all'handicap in deroga ai parametri fissati dalla legge. Obiettivo: risparmiare, tagliare tutte le voci di spesa che non sono strettamente necessarie. È uno dei sacrifici che chiede alla scuola il ministro dell'economia, Giulio Tremonti. «Ci sono circa 6 mila insegnanti pagati tutti i mesi ma privi di cattedra», spiega a Italia Oggi il presidente della commissione istruzione del senato, Franco Asciutti, «ed è giusto che siano utilizzati diversamente oppure licenziati».

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto legge riguarda infatti i docenti «in situazione di so-



Letizia Moratti

prannumerarietà»: sono gli insegnanti che pur avendo un contratto a tempo indeterminato non hanno una cattedra, perché la loro classe di concorso presenta un esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, situazione, questa, molto diffusa nelle discipline tecniche. Si tratta di migliaia di insegnanti che dovranno, a partire da quest'anno,

Il decreto in pillole

- Docenti in soprannumero: sono gli insegnanti di ruolo, ma privi di cattedra
- Stato attuale: non sono obbligati a seguire corsi di riconversione professionale, godono egualmente del trattamento retributivo
- La riforma: sarà obbligatorio frequentare i corsi di formazione. Chi non lo farà, oppure non troverà o accetterà un nuovo incarico nella p.a., sarà licenziato
- Università: recuperando i fondi già stanziati dalla precedente legge finanziaria, il governo verserà in cinque anni 375 milioni di euro per ripianare i debiti degli atenei

partecipare obbligatoriamente a corsi di riconversione professionale, finora facoltativi. Saranno collocati in disponibilità per la durata massima di 24 mesi, durante i quali resteranno sospese tutte le obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro, e avranno diritto a una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo. Al termine dei 24 mesi, se persistente ancora le condizioni che hanno portato al collocamento in disponibilità, perché non è stato possibile utilizzare l'insegnante su un'altra cattedra o amministrazione, oppure l'interessato

non ha accettato, il rapporto di lavoro si intenderà definitivamente risolto.

Sempre l'articolo 1 dispone che l'attivazione dei posti di sostegno in deroga al rapporto insegnante-alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (un docente di sostegno ogni 138 alunni), dovrà essere autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, attraverso una procedura più rigorosa dell'attuale, che richiederà una motivazione adeguata da parte del dirigente scolastico e il preventivo concerto con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale. (riproduzione riservata)